

N. 00948/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02496/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2015, proposto da:

Alessandro Fontana, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Fontana e Muriel Romano, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, Via Mariano Stabile 43;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento, Commissione Esami Avvocato Corte d'Appello di Palermo, Commissione esami d'Avvocato presso la Corte d'Appello di Salerno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco dei candidati idonei all'esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2014 adottato, a seguito dell'abbinamento delle buste agli elaborati scritti, dal Presidente della Commissione degli esami per l'abilitazione

forense - sessione anno 2014 presso la Corte di Appello di Palermo, nella parte in cui non è stato inserito il ricorrente per non aver superato le prove scritte, nonché della "comunicazione per il candidato" relativa all'esito delle prove scritte, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia in data 18/06/2015,

- del verbale di correzione degli elaborati scritti redatto in data 11/03/2015 dalla prima Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2014, istituita presso la Corte d'Appello di Salerno, reso noto a seguito della pubblicazione—in data 18/06/2015- dell'elenco dei candidati non ammessi, unitamente al punteggio e giudizio espressi dalla stessa Sottocommissione in ordine alle prove scritte dell'odierno ricorrente;- del verbale della Commissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2014, istituita presso la Corte d'Appello di Salerno, redatto il 13/1/2015, di recepimento dei criteri stabiliti dalla commissione, costituita presso il Ministero della Giustizia, di cui al verbale n. 1 dell'11/12/2014, nonché di assegnazione dei plichi alle Sottocommissioni;

-di ogni altro atto c/o provvedimento propedeutico, collegato, presupposto o, comunque, connesso se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

- nonché per l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, sessione 2014 o per l'eventuale nuova valutazione degli elaborati del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento e di Commissione Esami Avvocato Corte d'Appello di Palermo e di Commissione Esami Avvocato Corte d'Appello di Salerno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da adeguato *fumus boni iuris* avuto riguardo all'assolutamente prevalente indirizzo giurisprudenziale (costantemente condiviso da questo TAR) circa la sufficienza del voto numerico ad esprimere la valutazione sugli elaborati sottoposti a giudizio (fra le tantissime Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 41300; 16 aprile 2012, n. 2166; TAR Sicilia Palermo, III, n. 922/2015 e n. 192/2013), nonché: di quanto già affermato sul punto dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 2011 n. 175 e del differimento della entrata in vigore della nuova disciplina degli esami di abilitazione previsto dall'art. 49 della l. n. 247/2012; Considerato, altresì, che:

- come ritenuto da questo TAR anche con decisioni condivise dal CGA, il mancato mescolamento delle buste non costituisce elemento idoneo a far supporre la sussistenza di un *vulnus* alla regola dell'anonimato in sede di correzione degli elaborati (ordinanza del CGA n. 79/2015 e di questa sezione n. 772/2014);

- il tempo medio impiegato per la correzione delle prove scritte, tra l'altro presuntivamente calcolato, è di per sé privo di significato ai fini del valutare la legittimità degli atti della commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947);

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare presentata e, quanto alle spese del giudizio cautelare, di compensarle tra le parti avuto riguardo al diverso isolato orientamento in merito alla necessità di adeguata motivazione del giudizio negativo sugli elaborati degli esami di abilitazione richiamato dalla parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)